

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASCHIO, VARCHI, BUONGUERRIERI, DONDI, PALOMBI, PELLICINI,
POLO, PULCIANI, VINCI**

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

Presentata il 23 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice penale, agli articoli 157 e seguenti, disciplina l'istituto della prescrizione che sostanzia la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato. La prescrizione è, quindi, una causa di estinzione del reato che si verifica allorché non sia stato possibile emettere una sentenza irrevocabile di condanna dell'imputato entro un preciso termine temporale individuato dalla legge.

A fronte dei più recenti interventi di riforma che hanno interessato tale istituto, è opportuno ricordare anche la *ratio* di garanzia che la dottrina da sempre attribuisce alla prescrizione: questa infatti, se da un lato dovrebbe servire a sollecitare una pronta risposta da parte dell'amministrazione della giustizia, dall'altro lato dovrebbe garantire il cittadino dal rischio di

essere esposto al potere punitivo dello Stato per un tempo non prevedibile, profilo questo che si intreccia con il tema altrettanto problematico delle garanzie di ragionevole durata del processo.

Per la Corte costituzionale (sentenze n. 324 del 1° agosto 2008, n. 393 del 23 novembre 2006 e n. 143 del 28 maggio 2014), si tratta di un istituto di natura sostanziale, la cui *ratio* si collega sia all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune (sentenze n. 393 del 23 novembre 2006 e n. 202 del 16 dicembre 1971; ordinanza n. 337 del 20 luglio 1999), sia al « diritto all'oblio » dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 14 febbraio 2013).

L'originario impianto normativo del 1930 del codice penale è stato negli ultimi quindici anni oggetto di ben quattro interventi di riforma, il primo dei quali operato con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha profondamente modificato il precedente assetto normativo, prevedendo che per calcolare il tempo necessario alla prescrizione di un reato si facesse riferimento al massimo della pena edittale prevista per il reato stesso, con due limiti: nel caso di delitto, il tempo non poteva mai essere inferiore a sei anni e, nel caso di contravvenzione, non poteva mai essere inferiore a quattro anni. La citata legge n. 251 del 2005, inoltre, introduceva criteri in grado di dilatare la durata della prescrizione per i soggetti incorsi in recidiva o gravati da dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato.

Successivamente, invece, la legge 27 giugno 2017, n. 103, cosiddetta « riforma Orlando », è intervenuta in merito ai rapporti tra vicenda estintiva del reato e processo, introducendo, in particolare, due nuovi periodi di sospensione del corso della prescrizione decorrenti, rispettivamente, dalla sentenza di condanna di primo e di secondo grado, all'evidente scopo di allungare i termini di prescrizione durante lo svolgimento del processo.

Nel 2019, la cosiddetta « riforma Bonafede » della prescrizione, di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, irritualmente operata mediante l'inserimento di un emendamento in sede di esame del disegno di legge recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (atto Camera n. 1189 della XVIII legislatura), cosiddetto « anticorruzione », ne ha modificato radicalmente la disciplina: da un lato, abrogando le disposizioni in tema di sospensione del corso della prescrizione introdotte poco più di un anno prima, dall'altro lato, prevedendo un blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, anche se di assoluzione, o dopo il decreto penale di condanna, sino alla esecutività della sentenza che definisce il giudizio o all'irrevocabilità del decreto penale di condanna. La novella legislativa

ha sostituito, infatti, il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione prevedendo che « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna ».

Di fatto con la riforma Bonafede l'istituto della prescrizione ha completamente abdicato alla funzione di garanzia dell'imputato e della velocizzazione del processo in favore di un sistema in cui l'imputato rimane tale a vita. Forte contrarietà è stata espressa dall'Unione delle Camere penali, che ha rivolto diversi appelli all'allora Governo affinché non venisse approvata tale riforma, ricordando, tra gli altri aspetti che « La prescrizione nel nostro ordinamento è chiamata tra l'altro a svolgere la funzione di presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Soppresso tale equilibratore il tempo dell'accertamento diviene infinito, definitivamente trasformandosi il processo stesso in pena, con evidenti ricadute sulla stabilità dei rapporti giuridici ».

Dopo appena due anni dall'approvazione della riforma Bonafede e meno di due dalla data di entrata in vigore delle nuove regole, è intervenuta la cosiddetta « riforma Cartabia », di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, la quale, pur abrogando la disciplina previgente che configurava la pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna quale causa di sospensione del corso della prescrizione, ha introdotto il nuovo articolo 161-bis del codice penale, in virtù del quale la « pronunzia della sentenza di primo grado » determina la cessazione definitiva del corso della prescrizione del reato.

Al contempo, la riforma Cartabia ha introdotto un'inedita causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, codificata nell'articolo 344-bis del codice di procedura penale: costituiscono cause di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini

di durata massima del giudizio di impugnazione, applicabili in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli per delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, rispettivamente, la mancata definizione del giudizio di appello, anche di rinvio, entro il termine di due anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno. Per introdurre un determinato margine di « flessibilità » nell'applicazione di tali cause di improcedibilità si prevede che il giudice che procede possa prorogare con ordinanza motivata i termini « massimi » per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione, quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni, oppure del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare. Ulteriori proroghe sono, inoltre, possibili, per tali medesime ragioni, quando si proceda per alcuni delitti di particolare gravità.

La riforma Cartabia, quindi, lungi dal porre rimedio agli errori della riforma Bonafede ha proseguito lungo la strada del-

l'assenza di qualsivoglia forma di garanzia a favore dei cittadini, che rimangono potenziali indagati e imputati a vita e, anzi, ha introdotto un *unicum* nel panorama della giustizia europea, coniugando l'eterna prescrizione sostanziale in primo grado con la prescrizione processuale in appello. Da tali riforme è lecito attendersi, lungi dalle proclamate ambizioni, una dilatazione del processo in primo grado e un incentivo a proporre appello con nuovo imbuto processuale in secondo grado.

Quello che, invece, sarebbe stato necessario e che oggi intendiamo proporre con la presente iniziativa legislativa è il ripristino della prescrizione sostanziale, anche variamente gradata sulla gravità e tipologia del reato o sulla pericolosità sociale accertata del reo, al fine di scongiurare quell'universo concentrazionario di indagati e imputati a vita improvvidamente introdotto nel corso della precedente legislatura.

La presente proposta di legge intende, quindi, attraverso alcune modifiche agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, reintrodurre la disciplina relativa alla prescrizione previgente all'abrogazione attuata dalla riforma Bonafede, di cui alla legge n. 3 del 2019.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, primo comma, le parole: « o continuato » e le parole: « o la continuazione » sono soppresse;

b) all'articolo 159:

1) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo

comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente »;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice »;

c) all'articolo 160 è premesso il seguente comma:

« Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna »;

d) l'articolo 161-*bis* è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0029960